

STATUTO

LA MONGOLFIERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIALE PIO
XI DIRAMAZIONE GULLI' 43

Numero REA: RC - 150356

Codice fiscale: 02143150809

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto raccolta n. 728. -----

----- **S T A T U T O** -----
----- della società -----

----- **"LA MONGOLFIERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO** -----

Articolo 1. Denominazione e norme applicabili - E' costituita una società cooperativa sociale, a mutualità prevalente, con la denominazione **"LA MONGOLFIERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, retta, ai sensi dell'art. 2519 comma 2 c.c., dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili. -----

Articolo 2. Sede - La società ha sede nel comune di Reggio di Calabria. -----

L'indirizzo della sede legale risulta dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della società nello stesso comune. -----

La società potrà, nelle forme di legge, istituire filiali, succursali, unità locali, depositi, agenzie, rappresentanze, uffici, sedi amministrative, secondarie ed operative, in Italia ed all'estero. -----

Articolo 3. Domicilio. - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali. -----

Articolo 4. Utilizzo di strumenti informatici e telematici. - Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente statuto, potranno anche essere sottoscritti con firme elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva. -----

Articolo 5. Durata. - La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci. -----

Articolo 6. Scopo ed oggetto - La società, che non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità, si propone di svolgere la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento da predisporre ed approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2521 c.c. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. -----

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantag-

gi mutualistici di cui, tra l'altro al regolamento sopra citato, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività - nel settore della ristorazione e dei servizi e produzione connessi e collegati - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui al punto b dell'art. 1 comma 1 della legge n. 381/1991, con particolare attenzione alle persone in condizione di disagio psichico. -----

La società, in particolare, ha per oggetto la gestione, in proprio o per conto terzi di camping, alberghi, locali e centri di svago, aziende agrituristiche, bar, ristoranti, pizzerie, mense, centri di preparazione cottura e distribuzione pasti. -----

La società può svolgere ogni altra attività utile all'inserimento lavorativo dei soci e, comunque, finalizzata al perseguimento degli scopi sociali. -----

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci ed intende operare quale "cooperativa a mutualità prevalente", in conformità alle prescrizioni ed ai limiti di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c. -----

Il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni, iscrizioni in albi, o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività. -----

La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessari, utili o connessi per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potrà, tra l'altro, sempre in via strumentale e non come attività prevalente, con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico, assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fideiussioni ed altre garanzie personali e reali, in favore di soci o di terzi, anche a titolo gratuito; assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio. -----

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo e di integrare la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa potrà, inoltre, provvedere e promuovere il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali in genere, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991. -----

Articolo 7. Attività con i terzi - La società cooperativa può svolgere la sua attività anche nei confronti di terzi non soci, ai sensi dell'art. 2521 comma 2 c.c. -----

----- SOCI -----

Articolo 8. Numero dei soci - Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c. Può essere compreso tra tre e otto, solo se tutti i soci sono persone fisiche. -----

Nessun socio può avere una quota del valore nominale superiore a quanto previsto dall'art. 2525 comma 2 c.c. -----

Articolo 9. - Requisiti dei soci - Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

a) soci lavoratori, che possono prestare la loro attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità. Le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa; -----

b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, ed ai quali può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla società. Il numero dei soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate. -----

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. c.p.s. n. 1577/1947, i soci cooperatori devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa o affini, salvo l'ammissione di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente. Possono essere anche ammesse persone che all'atto dell'ammissione non possiedano ancora i suddetti requisiti, purché si impegnino a partecipare personalmente all'attività che costituisce l'oggetto sociale. -----

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2527 comma 2 c.c., non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. La tipologia dei rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare con i soci è definita da un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001. -

Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991, possono esse-

re ammesse come soci della cooperativa, anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

Articolo 10. Ammissione dei soci - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta specificando: -----

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; -----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge; -----

c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere; -----

d) la categoria di soci a cui chiede di essere ammesso; -----

e) quant'altro la società ritenga necessario od opportuno conoscere ai fini dell'ammissione. -----

La domanda di ammissione da parte di persona giuridica dovrà specificare: -----

a) denominazione o ragione sociale, sede, attività, eventuale iscrizione nel registro delle imprese o in altri albi o registri; -----

b) persona fisica designata a rappresentarla; -----

c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere; -----

d) copia dello statuto vigente ed elenco dei soci; -----

e) quant'altro la società ritenga necessario od opportuno conoscere ai fini dell'ammissione. -----

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, secondo la procedura di cui all'art. 2528 c.c., entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa, motivando un eventuale mancato accoglimento. -----

La delibera di ammissione diventa efficace nei confronti della società dopo l'annotazione nel libro dei soci. -----

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo eventualmente determinata dall'assemblea per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

La quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo. Se richiesta, deve essere versata all'atto dell'accoglimento della domanda, una tassa di ammissione nella misura stabilita dallo stesso organo amministrativo. -----

Articolo 11. Recesso del socio - Il recesso del socio è sempre ammesso. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo, il quale provvederà nei modi e termini di cui all'art. 2532 c.c.

Esso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in

corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

Articolo 12. Esclusione del socio - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può con motivata deliberazione dell'organo amministrativo essere escluso il socio: -----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; -----

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa. -----

L'esclusione diventa efficace nei confronti della società dal momento dell'annotazione nel libro soci. -----

Articolo 13. Morte del socio - Nel caso di decesso di un socio, ai sensi dell'art. 2534 c.c., gli eredi o legatari della sua quota sociale potranno subentrare nella sua partecipazione, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro 180 giorni dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo. -----

Articolo 14. Liquidazione della quota del socio uscente - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, hanno diritto al rimborso del valore delle quote sociali versate ed eventualmente rivalutate sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2535 c.c. e se non in contrasto con le agevolazioni fiscali connesse al carattere di mutualità prevalente della cooperativa. -----

Articolo 15. Trasferimento delle quote sociali - Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, secondo la procedura stabilita dall'art. 2530 c.c. -----

----- PATRIMONIO -----

Articolo 16. Patrimonio sociale - Il patrimonio della società è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è suddiviso in quote nominative, del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti di legge; -----

b) dalla riserva legale; -----

c) dalla riserva ordinaria; -----
d) dall'eventuale sovrapprezzo; -----
e) da eventuali riserve straordinarie e da qualsiasi altra riserva o fondo, prevista dalla legge, o che l'assemblea riterrà opportuno costituire. -----

Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 lett. a c.c., le riserve della società non possono essere distribuite tra i soci cooperatori, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento. -----

Articolo 17. Responsabilità per le obbligazioni sociali - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2518 c.c. -----

Ai sensi dell'art. 2537 c.c., il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. -----

Articolo 18. Versamenti e finanziamenti dei soci. - La società, nel rispetto delle norme vigenti, senza che costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, stipulare finanziamenti ed acquisire dai soci medesimi fondi con obbligo di rimborso, improduttivi di interessi, salvo patto contrario. -----

----- **ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI** -----

Articolo 19. Esercizio sociale - L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. -----

Articolo 20. Bilancio - L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. --

Il bilancio sarà approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

Gli amministratori e gli eventuali sindaci, ai sensi dell'art. 2545 c.c., nella relazione che accompagna il bilancio, devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché documentano nella nota integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 c.c. -----

Articolo 21. Destinazione degli utili - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi, destinandoli: -----

a) non meno del trenta per cento (30%), al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 1 c.c.; -----

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 2 c.c.; -----

c) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, ai fini della rivalutazione delle quote sociali, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----

d) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, secondo quanto previsto dall'art. 2514 comma 1 lett. a c.c. ed in osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, ai fini del mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente. -----

L'eventuale rimanenza è destinata alle riserve, oppure a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, con deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2545 quater comma 3 c.c. -----

Articolo 22. Ristorni - In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I criteri per la ripartizione dei ristorni da riconoscere, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai soci cooperatori, sono fissati da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521 ult. comma c.c. -----

----- **ORGANI SOCIALI** -----

Articolo 23. Organi sociali - Sono organi della società: ----

a) l'assemblea dei soci; -----

b) il consiglio di amministrazione, l'amministratore unico o gli altri amministratori; -----

c) il collegio sindacale, da nominare solo nel caso si verificano i presupposti di cui all'art. 2477 c.c. -----

----- **ASSEMBLEA** -----

Articolo 24. Convocazione dell'assemblea - L'assemblea, sarà convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei soci. -----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, con avviso affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma, spediti ai soci sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata "brevi manu" e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione, sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza -----

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione qualora la prima convocazione

andasse deserta, che dovrà svolgersi entro trenta giorni e non potrà, comunque, aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'avviso deve essere sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione o da qualunque amministratore munito dei relativi poteri. -----

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e, ove esista, il collegio sindacale, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

Articolo 25. Disciplina dell'assemblea. - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, oppure, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il presidente lo ritiene opportuno. -----

Ai sensi dell'art. 2480 c.c., il verbale delle assemblee che deliberano modificazioni dello statuto deve essere redatto da notaio. -----

Articolo 26. Diritto di partecipazione in assemblea e di voto - Rappresentanza. - Ai sensi dell'art. 2538 comma 1 c.c., hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. -----

Ai sensi dell'art. 2538 comma 2 c.c., ogni socio cooperatore ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta. -----

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto, salvo l'estensione a favore delle particolari categorie di persone previste dall'art. 2539 comma 2 c.c. La relativa documentazione è conservata dalla società. -----

Articolo 27. Quorum deliberativi e costitutivi dell'assemblea. - L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci presenti. -----

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto, qualunque sia il numero dei soci presenti. -----

----- **AMMINISTRAZIONE** -----

Articolo 28. Forme di amministrazione. - La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci che provvedono alla nomina: -----

- a) da un amministratore unico; -----
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da tre, cinque o sette membri, secondo il numero che sarà determinato dai soci che procedono alla nomina; -----
- c) da due o più amministratori, con poteri disgiunti, congiunti o a maggioranza, sempre secondo la decisione che sarà assunta dai soci che procedono alla nomina. -----

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che l'altro voglia compiere, prima che questa sia compiuta. In caso di opposizione decide la maggioranza dei soci determinata in base all'art. 2538 comma 2 c.c. -----

Ai sensi dell'art. 2542 comma 2 c.c., la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. ----

La durata della carica degli amministratori è fissata a tempo indeterminato, fino a dimissioni od a revoca, salvo che i soci che procedono alla nomina ne abbiano fissato la durata. Gli amministratori sono rieleggibili. -----

Articolo 29. Consiglio di amministrazione - Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, esso provvederà alla nomina del presidente tra i consiglieri, se a ciò non vi provvedano i soci. Lo stesso consiglio può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio stesso, nonché un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento. -----

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 2381 e 2544 comma 1 c.c., può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, compreso l'uso della firma sociale, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fissando le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni. Il consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. -

La carica di presidente del consiglio di amministrazione e quella di amministratore delegato non sono fra loro incompatibili. -----

Il comitato esecutivo e gli amministratori delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, salvo che il consiglio, al momento della nomina, abbia fissato la durata della carica. -----

Articolo 30. Riunioni del consiglio di amministrazione. - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, che ne fissa anche l'ordine del giorno, tutte le volte che lo

giudichi necessario od opportuno. Dovrà essere convocato dal presidente, o in caso di rifiuto, assenza o impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, o dal collegio sindacale se nominato. -----

L'avviso di convocazione è spedito ai consiglieri, ai sindaci se nominati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma. L'avviso deve essere spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza, l'avviso dovrà essere spedito almeno tre giorni prima della riunione, salvo che ricorrano circostanze tali da richiedere l'ulteriore abbreviazione di tali termini. In ogni caso, la convocazione deve essere fatta con un congruo anticipo, tale da consentire ai consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere. -----

Il consiglio si riunisce, presso la sede della società o anche altrove, purché in Italia o nei paesi dell'Unione europea, qualora a giudizio del presidente particolari esigenze lo richiedano -----

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare. -----

In difetto di tali formalità o termini, il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero collegio sindacale se nominato. -----

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale. Verificatisi tali requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il segretario della riunione stessa. -----

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. In mancanza, sono presiedute dal consigliere più anziano di età. Chi presiede il consiglio coordina e dirige i lavori e redige il verbale della riunione, salvo che sia nominato un segretario. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza

dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a cura del presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto da questi e dal segretario, se nominato. -----

Articolo 31. - Poteri degli amministratori. - La gestione e l'amministrazione della società spettano agli amministratori, che potranno compiere, con i poteri più ampi, tutti gli atti e le operazioni, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna. -----

L'organo amministrativo può, inoltre, nominare direttori, vicedirettori, institori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti, con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del caso. -

Articolo 32. Rappresentanza della società - La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita all'amministratore unico o, nel caso in cui esista il consiglio di amministrazione, disgiuntamente al presidente di quest'ultimo, od a chi ne fa le veci, ed agli amministratori delegati nei limiti della delega. -----

Nel caso in cui non esista l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, la rappresentanza, spetterà a quegli amministratori ai quali sia stata attribuita dai soci all'atto della nomina, determinando le modalità di esercizio ed i limiti. -----

La rappresentanza della società, inoltre, spetterà ai direttori, vicedirettori, agli institori, ed ai procuratori, se nominati, per determinati atti o categorie di atti, nei limiti della delega. -----

Articolo 33. Compensi degli amministratori. - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. -----

Il compenso degli amministratori sarà determinato conformemente a quanto previsto dall'art. 2389 c.c. -----

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione e approvata con decisione dei soci. I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----

----- **COLLEGIO SINDACALE** -----

Articolo 34. Collegio sindacale - Laddove ricorrano le circostanze previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2543 c.c., oppure i soci lo ritengano opportuno, la società istituirà e nominerà un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, regolato dagli artt.

2397 ss. c.c. e dalle altre norme in materia. -----

----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

Articolo 35. Nomina dei liquidatori - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, anche tra i non soci, determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, i poteri, la rappresentanza, i compensi e stabilendo i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, a norma di legge. -----

Articolo 36. Devoluzione del patrimonio netto residuo - Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 lett. d c.c., l'intero patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

----- **DEVOLUZIONE AD ARBITRI** -----

Articolo 37. Clausola compromissoria. - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal presidente del consiglio notarile del luogo dove ha sede la società, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. -----

Gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di procedure, e secondo le norme di legge. -----

La presente clausola ha ad oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori e quelle promosse nei loro confronti. -----

----- **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** -----

Articolo 38. Regolamenti - Ai sensi dell'art. 2521 comma 5 c.c., i rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. -----

Articolo 39. Rinvio - Per tutto quanto non disposto dal presente statuto si fa espresso riferimento al codice civile, alle disposizioni sulle società cooperative, alle disposizioni sulle società cooperative sociali, alle disposizioni sulle società a responsabilità limitata ed alle altre disposizioni vigenti. -----